



COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel.0721/78071 Fax 0721/780792 Sito Web: www.comune.cagli.ps.it E-mail:municipio@lcomune.cagli.ps.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

RAGIONERIA

ATTO N. 108

Del 21-12-2020

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL " GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAGLI" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 12:00, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Alessandri Alberto	Sindaco	Presente (in modalità telematica)
Marini Benilde	Assessore	Presente
Palazzetti Simona	Assessore	Presente
Panichi Domenico	Assessore	Presente
Burani Luca	Assessore	Assente

Presenti n. 4	Assenti n. 1
---------------	--------------

Partecipa il **Segretario Generale, Dott.ssa Sabrina Ranocchi**.

Il Presidente Alberto Alessandri in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Proposta N.113 del 11-12-2020

- il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della Pubblica Amministrazione in corso dall'anno 2009;
- in particolare questo tema è stato toccato dalle seguenti leggi:
 - Legge 05/05/2009 n. 42 (Legge di attuazione del federalismo fiscale), che ha introdotto l'armonizzazione contabile e il bilancio consolidato per Regioni, Province autonome ed Enti Locali;
 - Legge 31/12/2009 n. 196 (Legge di riforma della contabilità pubblica), che ha introdotto l'armonizzazione contabile e il bilancio consolidato per le Amministrazioni Pubbliche;
- entrambe le leggi di cui sopra hanno disposto l'emanazione di successivi Decreti attuativi e di sperimentazione;

Richiamato anche il D.L. 174 del 10/10/2012, il quale ha introdotto, indirettamente, l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per i Comuni, andando ad integrare il TUEL con l'articolo 147-quater, disponendo che "i risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica";

Considerato che:

- la già citata Legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale all'art. 2, comma 2, lettera h), delegava il Governo ad attuare l'armonizzazione dei sistemi contabili delle Aziende Pubbliche Territoriali tramite l'emanazione di un successivo Decreto Legislativo nel quale, tra gli altri aspetti, si interveniva in tema di consolidamento dei conti tramite l'adozione di un bilancio consolidato dell'Azienda Pubblica Territoriale con le proprie aziende partecipate;
- l'attuazione del suddetto aspetto è intervenuta con i seguenti due Decreti: il D.Lgs.23/06/2011 n. 118 e il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 il quale ha introdotto disposizioni integrative e correttive al precedente Decreto 118/2011, dando così piena attuazione alla riforma;

Accertato che:

- il tema delle partecipate degli Enti Comunali non deve prescindere da una visione di insieme e sistemica;

- la scelta del Comune di Cagli di partecipare in società ed altri organismi mira alla realizzazione dei servizi ai cittadini e allo sviluppo territoriale in modo ottimale, ma nello stesso tempo deve essere supportata da strumenti adeguati di programmazione e controllo;
- tra questi il bilancio consolidato, mutuando le esperienze dei gruppi aziendali privati, è uno strumento che fornisce una visione di gruppo importante;

Tenuto conto che:

- il D.Lgs. 118/2011 e il successivo D.Lgs. 126/2014 avviano gli Enti Locali verso la redazione del bilancio consolidato del gruppo pubblico locale;
- in particolare l'allegato 4/4 recante il "principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" impone agli Enti Locali un iter da seguire per giungere alla redazione del documento medesimo;

Considerato che il Comune di Cagli, alla luce della normativa di cui ai paragrafi precedenti, è tenuto pertanto a redigere per l'anno in corso un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

Considerato altresì che, ai sensi del già citato allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti devono individuare i componenti del gruppo Amministrazione pubblica e stabilire il perimetro di consolidamento in base ai criteri stabiliti dalla legge e dal principio 4/4 come di seguito evidenziati:

- devono essere evidenziati gli Enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un
- gruppo di Amministrazioni Pubbliche o di imprese;
- il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) deve comprendere gli Enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'Amministrazione Pubblica. Tale definizione fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
- ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- i criteri dettati dal D.Lgs. 118/2011 per la determinazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" sono i seguenti:

punto 1) organismi strumentali dell'Amministrazione Pubblica capogruppo che costituiscono articolazioni organizzative della capogruppo stessa;

punto 2) Enti strumentali controllati dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e dalle aziende, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

punto 3) Enti strumentali partecipati, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2);

punto 4) società controllate dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a)ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b)ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

punto 5) società partecipate dell'Amministrazione Pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'Ente Locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione e a decorrere **dal 2019**, con riferimento

all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.09.2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute" alla data del 23.09.2016;

DATO atto che il principio contabile applicato per il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii.) prevede che a partire dal bilancio consolidato esercizio 2018, sono escluse le società e gli enti che hanno il valore dell'attivo, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici inferiori al 3,00% dei corrispondenti valori dell'ente locale (riduzione rispetto al precedente valore del 10,00%);

STABILITO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cagli" identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia Ente	Ragione Sociale	Quota Posseduta %
Organismi strumentali dell'Amministrazione	Istituzione Teatro Cagli	100%
Enti strumentali controllati	=	=
Enti strumentali partecipati	A.A.T.O. Assemblea Di Ambito Territoriale Ottimale N. 1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino	4,58%
	Assemblea Territoriale D'ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 - Pesaro e Urbino	3,76%
Enti strumentali controllati	ASP Catria e Nerone - Azienda Pubblica di servizi alla persona	Art. 11-ter D.Lgs 118/2011 - lettera b) potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali.
Società partecipate	Marche Multiservizi (*)	0,07211 %

(*) Marche Multiservizi non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica perché la percentuale dei voti esercitabili in assemblea è inferiore al 20%;

TENUTO CONTO CHE, ai fini della chiarezza e della trasparenza del processo di consolidamento, è indispensabile compiere quindi un'istruttoria completa che permetta di individuare tutte le entità che potenzialmente possano rientrare nella sfera di consolidamento;

DATO ATTO che:

gli organismi appartenenti al "GAP" possono non essere inseriti nel bilancio consolidato nei casi di:

a) irrilevanza: sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Comune di Cagli):

1. totale dell'attivo,
2. patrimonio netto,
3. totale dei ricavi caratteristici;

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

b) impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

DATO ATTO inoltre che la soglia di rilevanza per rilevare il perimetro di consolidamento del Comune di Cagli è stata determinata con riferimento ai dati del rendiconto 2019 come di seguito riportato:

Comune di Cagli		Soglia 3%
Totale dell'attivo	€ 36.110.307,00	€ 1.083.309,21
Patrimonio Netto	€ 17.442.534,00	€ 523.276,02
Ricavi Caratteristici (Totale ricavi caratteristici Al 31.12.2019)	€ 7.614.994,85	€ 228.449,85

Verificato, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica al 3% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2018 che sono inclusi dal perimetro di consolidamento:

A.A.T.O. Assemblea Di Ambito Territoriale Ottimale N. 1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino:

Comune di	Totale attivo al 31.12.2019	Patrimonio Netto al 31.12.2019	Totale ricavi caratteristici al 31.12.2019
CAGLI	€ 36.110.307,00	€ 17.442.534,00	€ 7.614.994,85
Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	€ 1.083.309,21	€ 523.276,02	€ 228.449,85
Partecipata A.A.T.O. 1	€ 7.890.540,00	€ 5.000.318,00	€ 2.008.926,00
GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

I tre parametri sono superiori al 3% rispetto al Comune di conseguenza è da includere nel perimetro di consolidamento.

Assemblea Territoriale D'ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 - Pesaro e Urbino

Comune di	Totale attivo al 31.12.2019	Patrimonio Netto al 31.12.2019	Totale ricavi caratteristici al 31.12.2019
CAGLI	€ 36.110.307,00	€ 17.442.534,00	€ 7.614.994,85
Parametro del 3 % sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza	€ 1.083.309,21	€ 523.276,02	€ 228.449,85
Partecipata A.T.A. Rifiuti	€ 1.304.641,43	€ 1.066.647,62	€ 300.000,00
GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

I tre parametri sono superiori al 3% rispetto al Comune di conseguenza è da includere nel perimetro di consolidamento.

Tenuto altresì conto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte dei Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, dando atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale;

Richiamata tutta l'ampia normativa citata nei paragrafi precedenti, nonché il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme sopracitate ed in particolare al Testo Unico degli Enti Locali.

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 - D.L.vo 18.08.2000 n. 267 - come modificato dall'art. 3, c. 2 - lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213 (All.A e B);

P R O P O N E

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;

1. DI individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cagli, i seguenti organismi partecipati:

Tipologia Ente	Ragione Sociale	Quota Posseduta %
Organismi strumentali dell'Amministrazione	Istituzione Teatro Cagli	100%
Enti strumentali controllati	=	=
Enti strumentali partecipati	A.A.T.O. Assemblea Di Ambito Territoriale Ottimale N. 1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino	4,58%
	Assemblea Territoriale D'ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 - Pesaro e Urbino	3,76%
Enti strumentali controllati	ASP Catria e Nerone - Azienda Pubblica di servizi alla persona	Art. 11-ter D.Lgs 118/2011 - lettera b) potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali.

2. DI APPROVARE il seguente elenco comprendente gli enti, aziende e società componenti del Gruppo da comprendere nel bilancio consolidato dell'esercizio 2020:

	PARTEC. %	GRUPPO A.P.	RILEVANZA	CONSOLIDARE	METODO
COMUNE DI CAGLI		CAPOGRUPPO	----- -----	----- -	-----
1 A.A.T.O.N.1.	4,580%	ENTE STRUM. PARTECIPATO	SI	SI	PROPORZIONALE
2 A.T.A..N.1.	3,760%	ENTE STRUM. PARTECIPATO	SI	SI	PROPORZIONALE
3 ISTITUZIONE TEATRO	100,000 %	ORGANISMO	SI	SI	INTEGRALE
4 ASP CATRIA E NERONE	100,000 %	Enti strumentali controllati	SI	SI	INTEGRALE

3. Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, enti e società incluse nel perimetro di consolidamento;

4. Di stabilire altresì che gli organismi e società provvedano a trasmettere:

- a) Il bilancio relativo all'esercizio 2020, nonché la relativa documentazione integrativa (nel caso in cui alla suddetta data non si sia ancora provveduto all'approvazione del bilancio/rendiconto, dovrà essere trasmessa la documentazione relativa al preconsuntivo ovvero il bilancio predisposto ai fini della relativa approvazione;
- b) Le informazioni di dettaglio ed integrative utili per la predisposizione del bilancio consolidato (stato patrimoniale, conto economico, operazioni interne al

gruppo quali crediti/debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti alle operazioni effettuate tra le componenti del gruppo;

5. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la contestuale proposta formulata dal Responsabile del Servizio;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 c. 1 – D.Lgs. n. 267/2000 e ss.m.e i. allegati alla presente deliberazione;

CONDIVISA e fatta propria la motivazione;

CON voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- DI individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cagli, i seguenti organismi partecipati:

Tipologia Ente	Ragione Sociale	Quota Posseduta %
Organismi strumentali dell'Amministrazione	Istituzione Teatro Cagli	100%
Enti strumentali controllati	=	=
Enti strumentali partecipati	A.A.T.O. Assemblea Di Ambito Territoriale Ottimale N. 1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino	4,58%
	Assemblea Territoriale D'ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 - Pesaro e Urbino	3,76%
Enti strumentali controllati	ASP Catria e Nerone - Azienda Pubblica di servizi alla persona	Art. 11-ter D.Lgs 118/2011 - lettera b) potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali.

- DI APPROVARE il seguente elenco comprendente gli enti, aziende e società componenti del Gruppo da comprendere nel bilancio consolidato dell'esercizio 2020:

	PARTEC. %	GRUPPO A.P.	RILEVANZA	CONSOLIDARE	METODO
COMUNE DI CAGLI		CAPOGRUPPO	----- -----	----- -	-----
1 A.A.T.O.N.1.	4,580%	ENTE STRUM. PARTECIPATO	SI	SI	PROPORZIONALE
2 A.T.A..N.1.	3,760%	ENTE STRUM. PARTECIPATO	SI	SI	PROPORZIONALE
3 ISTITUZIONE TEATRO	100,000 %	ORGANISMO	SI	SI	INTEGRALE
4 ASP CATRIA E NERONE	100,000 %	Enti strumentali controllati	SI	SI	INTEGRALE

- Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, enti e società incluse nel perimetro di consolidamento;
- Di stabilire altresì che gli organismi e società provvedano a trasmettere:
 - a) Il bilancio relativo all'esercizio 2020, nonché la relativa documentazione integrativa (nel caso in cui alla suddetta data non si sia ancora provveduto all'approvazione del bilancio/rendiconto, dovrà essere trasmessa la documentazione relativa al preconsuntivo ovvero il bilancio predisposto ai fini della relativa approvazione;
 - b) Le informazioni di dettaglio ed integrative utili per la predisposizione del bilancio consolidato (stato patrimoniale, conto economico, operazioni interne al gruppo quali crediti/debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti alle operazioni effettuate tra le componenti del gruppo;
- Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

INOLTRE DATA L'URGENZA CHE RIVESTE IL PRESENTE ATTO, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

IL Segretario Generale

IL Sindaco

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate